



Carrara, 14 novembre 2025
DL/

Spett.le

PEC PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI
FINALMENTE UNA SOLUZIONE LEGISLATIVA
(SALVO MODIFICHE)

Seguito ns. Circol. 25 febbraio 2025, 2 luglio 2025 e 30 settembre 2025
(sempre consultabili nel sito).

Nell' ultima delle suddette circolari formulammo sommesse critiche alle soluzioni più *accreditate* e promettemmo di aggiornarVi se vi fossero stati nuovi interventi in materia. Su Il Sole24 Ore però non se ne sono più visti. Ha invece provveduto il Governo - con il DL 31 ottobre 2025 n. 159 - a delineare nuove regole, regole già in vigore ma che potrebbero ancora mutare in sede di conversione del provvedimento in legge.

E' bene in ogni caso premettere che – anche se non sono obbligati – nulla impedisce agli amministratori più volenterosi di possedere una PEC e di depositarla presso la Camera di Commercio affinché compaia nella visura delle società in cui essi svolgono un ruolo legale. Lo conferma Unioncamere scrivendo in una nota sul DL 159 che *“La comunicazione del domicilio digitale - in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo”*. Va da sé che il deposito facoltativo non ha tempistiche da rispettare.

E veniamo alle nuove regole.

. – 1 -

L' obbligo della PEC personale non incombe più su tutti gli amministratori di tutte le società ma è invece limitato:

- A) alle sole società di capitali (srl, spa, sapaz); e, all' interno di queste,
- B) ai soli amministratori dotati di poteri o comunque di *rappresentanza* legale della società: amministratore unico, amministratore delegato o – in mancanza – Presidente del Consiglio di amministrazione ⁽¹⁾.

La prima impressione è di segno positivo. Lo scopo perseguito dalla L. 207/2024 – si riportò nella Circol. 25 febbraio 2025 - è quello infatti di *“promuovere una maggiore trasparenza nella gestione aziendale e garantire una comunicazione più efficace, sicura e*

¹ Così il DL 159 elenca i soggetti obbligati. Riteniamo peraltro che la figura del liquidatore (l' *“amministratore della fase liquidatoria”*, s' è detto nella Circol. 25 febbraio 2025, par. 2) resti compresa tra i soggetti obbligati, come sostenne a suo tempo la Camera di Commercio di Milano.

*tracciabile tra amministratori, imprese e pubblica amministrazione”*²). Non è proprio un fine trascurabile, se si considera ad esempio che “...sono ancora parecchie centinaia di migliaia le imprese che ancora non hanno adempiuto all’obbligo di pubblicare la propria Pec” (alla Camera di Commercio, n.d.r.). “Segno, con ogni probabilità (spiega molto bene Maurizio Pirazzini nell’ articolo su Il Sole 24 Ore del 2 gennaio 2025, n.d.r.) che tali imprese non sono di fatto più operative, seppur formalmente iscritte nel Registro”.

. – 2 -

Per altro verso ci sembra in ogni caso che continuino a mancare le figure dell’ istitutore e del procuratore generale, responsabili della gestione eventualmente loro affidata con le procure notarili. E’ vero che si tratta di figure assai *speciali*, estranee agli organi primari delle società ma loro diretta emanazione. In fondo, le rispettive mansioni non sono poi dissimili da quelle di un “amministratore delegato” (cfr. par. 1, lett. B). Lo stesso dicasi del Liquidatore (*ibidem*, cfr. anche la nota 2).

. – 3 -

Sempre per attuare “lo scopo” della L. 207/2024 (par. 1), anche gli amministratori delle società personali sarebbero più utilmente raggiungibili con una PEC personale. Un risultato molto funzionale quindi, in un mondo che va sempre più digitalizzandosi, ad un costo del tutto irrisorio.

Essi non sono comunque obbligati a disporre di una PEC ed a depositarla in Camera di Commercio. Possono però ricorrere all’ iscrizione facoltativa.

. – 4 -

Qualche incertezza rimane comunque nelle società di capitali: la figura dell’ “*amministratore delegato*” (par. 1, lett. B), non ha infatti contorni precisi. Accanto a deleghe fortemente operative possono in effetti trovarsi altre più ridotte o addirittura specialistiche, oppure meramente formali (alla sicurezza sul lavoro, ai fini della *privacy*, e simili), non coerenti con la “raggiungibilità” voluta dalla più volte menzionata L. 207. Questa norma – anche dopo il DL 159/2025 – dovrebbe infatti mirare ai responsabili del *core business* aziendale o portatori della rappresentatività sociale. Non per caso quest’ ultimo dispositivo individua come figure canoniche “*l’ amministratore unico*” ed “*il Presidente del Consiglio di amministrazione*”. Quest’ ultimo però “*in mancanza*” di un “*amministratore delegato*”. Oppure – aggiungiamo noi – se lui stesso lo è.

. – 5 -

La questione non è proprio irrilevante. In presenza di un amministratore delegato (ancorché alla sola *privacy*, per stare agli esempi sub 4) il Presidente del CdA potrebbe astenersi dagli obblighi di PEC. Ma l’ “amministratore delegato” – con quello specifico tipo di incarico – non sarebbe all’ occorrenza titolato a modifiche, cancellazioni, sottoscrizioni, e simili. Né lo si potrebbe seriamente coinvolgere in qualche responsabilità operativa.

. – 6 -

In ogni caso è finalmente detto a chiare lettere che “*il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’ impresa*”. Nelle Circolari in epigrafe abbiamo più volte sostenuto – unici, in un panorama invece di plauso - che una tale soluzione andava in effetti vietata perché contraria allo “scopo” perseguito dalla legge (cfr. par. 1) e fonte soltanto di gran confusione.

² Relazione accompagnatoria della L. 207/2024.

. – 7 -

Ci sono comunque altri “vuoti”. Chi è obbligato alla PEC deve poi tenerla anche quando sostituito, così da essere *raggiungibile* in relazione ad eventi occorsi durante il suo mandato? Deve tenerla perciò per cinque anni ancora dopo la cessazione della carica? E quando si tratta di amministratore delegato si deve tener conto del venir meno della delega oppure del venir meno, magari anni ed anni dopo, della carica di amministratore? Indubbiamente le comunicazioni riservate tra amministratori (cfr. Circol. 30 settembre 2025, punti 2 e 3) in ordine alle attività sociali più delicate potrebbero risultare disagiati se alcuni di loro non hanno una PEC personale. Per cui probabilmente non era nemmeno contrario agli interessi individuali obbligare tutti ad averla. Anche i soci avrebbero così potuto riservatamente interloquire con loro. Lo stesso dicasi per i dipendenti ed ogni altro interlocutore interessato ad un dialogo diretto (banche, fornitori, ecc.). A volte, aprendo *le orecchie* (le PEC, in questo caso), si vengono a sapere tante cose.

. – 8 -

L' obbligo della PEC va assolto entro il 31 dicembre 2025, termine ora fissato per legge e quindi accompagnato da sanzioni per gli inadempienti (cfr. Circol. 2 luglio 2025). Se però – prima di quella data – si devono depositare in Camera di Commercio nuove nomine o rinnovi di cariche (oltre - aggiungiamo noi - ogni rilascio o integrazione di nuove deleghe a chi ne era sprovvisto) l' amministratore nominato è tenuto a depositare subito la propria PEC.

Siccome il DL 159 non fa distinzioni, è probabile che la PEC sia pretesa sempre, anche per l' esemplificato “delegato alla privacy”. Non è nemmeno impossibile che una PEC sia richiesta dalla Camera di Commercio anche all' amministratore cui è conferito un solo e temporaneo mandato, come ad esempio la sottoscrizione dell' acquisto di un bene immobile, anche nella forma del *leasing*. O la richiesta di un mutuo ipotecario.

. – 9 -

Per gli amministratori che hanno già depositato la propria PEC prima del 31 ottobre 2025 non dovrebbero sussistere particolari problemi.

In particolare però:

- a) coloro che sono obbligati in base alle nuove regole (cfr. par. 1) devono considerare inesistente l' eventuale PEC della società utilizzata come proprio domicilio digitale e sostituirla – nei termini di cui al par. 8 - con una davvero personale;
- b) chi non ha più l' obbligo (amministratori di SNC e SAS, amministratori diversi da quelli di par. 1, lett. B) può revocare la PEC depositata, o mantenerla se valida, se utile, se la si sa gestire correttamente;
- c) ai soggetti sub b) che però - seguendo suggerimenti in passato assai propagandati – si son dati per PEC il medesimo domicilio digitale della società suggeriamo senz' altro di revocarla: trattandosi ora di violazione di legge (è infatti vietato, cfr. par. 6) chissà mai che – tenendola - non ci si procuri una sanzione ⁽³⁾;
- d) chi invece – sempre seguendo tali suggerimenti - si è dato più PEC ha modo di riflettere. Il DL 159/2025 nulla dispone al riguardo, ma la ns. Circol. 30 settembre 2025 ha posto l' accento sulle varie criticità di questa soluzione, a tutto favore di una unica PEC che potrebbe anche essere quella già utilizzata per una attività svolta in prima persona (una professione, una ditta individuale). Costoro sono sempre in tempo a semplificarsi le incombenze, tenendo conto dei punti precedenti.

³ C' è da vedere semmai l' efficacia di comunicazioni – prima del 31 ottobre 2025 – inviate all' amministratore dotato di PEC coincidente con quella della società. Riteniamo infatti che vi siano elementi per sostenerne l' invalidità. Primo fra tutti: la condivisione tra più soggetti di un indirizzo che dovrebbe essere invece esclusivo.

E veniamo alle reazioni della stampa qualificata al DL 159/2025. Esse non appaiono entusiastiche. Il *solito* Maurizio Pirazzini (ns. Circol. 25 febbraio 2025) conferma su Il Sole 24 Ore del 5 e del 7 novembre scorsi la propria avversione all' obbligo della PEC per gli amministratori: ma gli argomenti utilizzati sono visibilmente iperbolici (si parla perfino di *“compressione della libertà degli amministratori”* o di *“...criticità, anche sul piano costituzionale”*; e si equipara l' indirizzo PEC al disvelamento del domicilio fisico, quasi a sottintendere un pericolo imminente) ⁽⁴⁾, oppure di mera opposizione (*“la fantasia del legislatore nell' introdurre oneri burocratici”*, *“la nuova disposizione introduce addirittura un divieto”*). Non mancano lamentele nemmeno sull' asserita onerosità dell' adempimento (*“il balzello della pec”*, il *“raddoppiare”* dell' onere). In internet si legge che Namirial offre la PEC ad 1,99 euro. Altri a 2,99.

Più misurato – pur mantenendosi contrario – Angelo Busani, sempre su Il Sole del 7.

Raramente – va detto - si sono riscontrate prese di posizione così nette ed insistenti negli articoli sub “Norme e tributi” dello storico quotidiano confindustriale. Per di più su una questione terribilmente banale come l' apertura di una PEC.

. * * * *

Facciamo riserva di completare il suddetto quadro dopo la conversione in legge del DL 159/2025. Ma è bene organizzarsi subito per gli adempimenti: trattandosi di una questione di massa potrebbero sorgere difficoltà con l' approssimarsi delle sacre Festività. Intanto, mentre siamo a disposizione, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STUDON-CIR/CIR25-CIR/POR

⁴ Per sapere dove abita un amministratore (da Emma Marcegaglia a John Elkan, da Alessandro Benetton a Carlo Messina) basta una visura camerale della società in cui egli ha una funzione.